

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Dipartimento di Prevenzione

OGGETTO: Permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 e ss.mm. e ii. per assistenza a disabile in alternanza con altro soggetto avente diritto. Accoglimento istanza dipendente (70310).

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che il dipendente (matricola 70310), in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha inoltrato istanza prot. n. 0047538 del 03/03/2025, integrata da documentazione acquisita agli atti con prot. n. 0075282 del 02/04/2025, tesa a fruire, alternativamente con altro soggetto avente diritto, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere un affine di terzo grado. nel limite massimo mensile di 3 giorni/18 ore complessivi tra i due;

VISTI

- il decreto legislativo n. 105/2022 che ha eliminato il principio del “*referente unico dell'assistenza*” riformulando il comma 3 dell' art. 33 della Legge 05/02/1992 n. 104, che così recita: “*il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro”;*
- la Legge 08/03/2000 n. 53 e ss. mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 26/03/2001 n. 151 e ss. mm. e ii.;
- il CCNL triennio 2019-2021, relativo al personale del Comparto Sanità, sottoscritto in data 2 novembre 2022, che all'art.52, comma 1 riporta: “*I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili. Il personale interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso*”;
- la nota dell' Area Gestione del Personale prot. n. 0193476 del 16/11/2022 ad oggetto: “*Fruizione ad ore dei permessi per parenti portatori di handicap in situazione di gravità*”;
- la copia del verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di handicap rilasciato dalla Commissione Medica Integrata di Manduria, data definizione 06/03/2024, depositato agli atti della struttura deputata al rilascio

dell'autorizzazione e non allegato alla presente perché contenente dati sensibili, il quale attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per il congiunto riconosciuto "*portatore di handicap in situazione di gravità*", non rivedibile;

-

CONSIDERATO CHE

- il dipendente ha espressamente dichiarato, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, conservate agli atti della struttura:
 - che il portatore di handicap cui deve prestare assistenza non è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria;
 - di non essere unico referente per l'assistenza al disabile e di assisterlo con sistematicità ed adeguatezza in alternanza con altro congiunto avente diritto;
 - che nessun altro familiare beneficia del congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001 e dei permessi mensili per lo stesso soggetto portatore di handicap;
- il portatore di handicap ha dichiarato di essere assistita con sistematicità ed adeguatezza dal dipendente istante e da altro congiunto avente diritto;
- l'altro soggetto avente diritto ha dichiarato di usufruire alternativamente con il richiedente dei permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 L.104/92 per assistere con sistematicità ed adeguatezza la stessa persona con disabilità grave, nel limite massimo mensile di 3 giorni/18 ore complessivi tra i due;
- il portatore di handicap è affine di terzo grado del dipendente, è coniugato, il coniuge ha compiuto sessantacinque anni di età;

ACQUISITI tutti i documenti necessari alla istruttoria e conservati agli atti della struttura deputata al rilascio dell'autorizzazione;

TENUTO CONTO che ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio richiesto;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente accogliere la richiesta presentata dal predetto dipendente;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI ACCOGLIERE** l'istanza del dipendente (matricola 70310), tesa a fruire alternativamente con altro soggetto avente diritto del permesso previsto dall'art. 33 della Legge 05/02/92, n. 104 e s.m. e i. per assistere un affine di terzo grado, riconosciuto "*portatore di handicap in situazione di gravità*", non rivedibile;
2. **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, il dipendente (matricola 70310), alla fruizione alternata, nel limite complessivo dei tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o in maniera frazionata, ad ore per un totale di 18 ore mensili, come previsto dall'art. 52, comma 1 del CCNL triennio 2019-2021 Comparto Sanità del 2 novembre 2022, al fine di assistere un proprio affine di terzo grado in alternanza con altro familiare avente diritto;
3. **DI NOTIFICARE** copia della presente determinazione al Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente, all'Area Gestione del Personale dell'Azienda e di darne comunicazione al datore di lavoro dell'altro familiare avente diritto e all'interessato con l'obbligo per lo stesso di comunicare al Dipartimento di Prevenzione ogni eventuale variazione delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della istanza;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. **DI DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva stante l'urgente necessità di provvedere in merito.

Estratto per riassunto - Attestazione di Conformità

Il sottoscritto, meglio identificato a mezzo dei dati presenti nella firma digitale, in qualità di Dirigente apicale della ASL di TARANTO, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del d. lgs n.82/2005 e dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014, che il presente documento è un estratto per riassunto contenente gli elementi essenziali - privi di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari da tutelare secondo la normativa vigente in materia di privacy - del documento originale informatico identificato con il file DETERMINAZIONE IN ORIGINALE impronta di hash 580A96EBAFF495F651EB2F4281235B264AC25A8D52ACA264DF04F314BF6D6F88 dal quale è stato estratto.

La data e il nominativo del sottoscrittore sono rilevabili dalla firma digitale apposta.